



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione - Ufficio I

Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti
degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
per il tramite dell'USR di competenza

Al Sovrintendente scolastico per la Regione
Valle di AOSTA

Al Sovrintendente scolastico per la scuola in
lingua italiana BOLZANO

All'Intendente scolastico per la scuola in
lingua tedesca BOLZANO

All'Intendente scolastico per la scuola delle
località ladine BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento istruzione per
la Provincia di TRENTO

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
statali di ogni grado
LORO SEDI

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza Ministeriale n. 234 del 5 dicembre 2023.
Indizione Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) in data
7 Maggio 2024. Indicazioni operative.

Si trasmette, in allegato, l'Ordinanza Ministeriale n. 234 del 5 dicembre 2023, concernente
"Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni",
unitamente a n. 8 Schede, in formato word, inerenti alle operazioni elettorali e al
cronoprogramma in cui sono indicati i vari termini procedurali collegati alle elezioni.

La suddetta Ordinanza ministeriale stabilisce termini e modalità per le elezioni del Consiglio
Superiore della Pubblica Istruzione (di seguito, CSPI), ai sensi dell'art. 2, comma 9, del d.lgs. 30
giugno 1999, n. 233.

Come è noto, il CSPI è l'organo collegiale nazionale che garantisce, per espressa previsione
normativa, l'unitarietà del sistema nazionale di istruzione e assicura il supporto tecnico-
scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo in materia di istruzione.

Il CSPI dura in carica 5 anni, ed è composto da 36 membri:

- 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni: 1 rappresentante per la scuola dell'infanzia, 4 rappresentanti per la scuola primaria, 4 rappresentanti per la scuola secondaria di primo grado, 3 rappresentanti per la scuola secondaria di secondo grado;
- 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni;
- 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni;
- 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole;
- 15 rappresentanti, nominati dal Ministro, quali esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
- 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

Si ricorda che, in deroga alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, la componente elettiva del CSPI è stata prorogata per quattro anni consecutivi, in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e, successivamente, al fine di uniformare la durata in carica dei componenti del CSPI e di garantire la continuità delle sue funzioni, fino al 31 agosto 2024.

L'Ordinanza in oggetto deve essere pubblicata sul sito web di ogni singola istituzione scolastica, in home page e all'albo istituzionale.

Si richiamano di seguito le principali disposizioni dell'Ordinanza Ministeriale n. 234 del 5 dicembre 2023.

INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Le elezioni sono indette per il giorno **7 maggio 2024**.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, la scuola dovesse essere chiusa o l'attività didattica sospesa nel giorno stabilito per le elezioni, la data dell'elezione si considera prorogata di diritto al giorno seguente non festivo. Lo stesso principio si applica alle scadenze e/o agli adempimenti che dovessero cadere in giorni di chiusura o sospensione delle attività didattiche.

Devono comunque essere evitati ritardi nell'espletamento di tutti gli adempimenti funzionali alle elezioni e alla successiva individuazione degli eletti.

Per favorire l'esercizio del diritto di elettorato, le operazioni di voto dovranno svolgersi dalle ore 8:00 alle ore 17:00, con possibilità, nelle istituzioni scolastiche in cui si svolgono i percorsi di secondo livello di istruzione per gli adulti, di estendere ulteriormente tale orario.

DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO

L'elezione dei componenti del Consiglio è affidata a tutto il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, ferme restando le disposizioni previste dall'Ordinanza in argomento, finalizzate a garantire la partecipazione del personale in situazioni particolari quali distacco, aspettativa, trasferimento, collocamento fuori ruolo, esonero, assenza dal servizio.

Si precisa, anche al fine di una corretta redazione degli elenchi da consegnare alla Commissione elettorale di Istituto, che il personale esercita il diritto di voto nell'istituzione scolastica in cui presta servizio nel giorno delle votazioni.

DIRIGENTI SCOLASTICI E PERSONALE DEI CONVITTI E DEGLI EDUCANDATI

I dirigenti scolastici esercitano il diritto di voto presso le sedi delle istituzioni scolastiche che saranno individuate con immediatezza dagli Uffici Scolastici Regionali tenuto conto dell'ampiezza del territorio regionale, riducendo il più possibile il disagio per tale componente. Alle commissioni elettorali dovranno essere comunicati i nominativi dei dirigenti scolastici aventi diritto di voto in ognuna delle sedi individuate, in modo da consentire a tali commissioni di procedere agli adempimenti previsti.

Resta fermo che, ai fini della presentazione delle liste dei candidati, la certificazione attestante la qualità di elettore viene rilasciata dalla commissione elettorale della scuola di servizio del dirigente scolastico candidato e presentatore sulla base degli elenchi formati secondo quanto previsto dall'Ordinanza.

Gli Uffici Scolastici Regionali individuano anche la scuola per l'esercizio del diritto di voto del personale educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei convitti e educandati. Gli elenchi di detto personale devono essere comunicati da parte del convitto e/o educando di appartenenza alla commissione elettorale di istituto della scuola individuata.

DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO

La componente elettiva del personale della scuola, al fine di assicurare un'adeguata rappresentatività, è così ripartita:

- 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni: 1 rappresentante per la scuola dell'infanzia, 4 rappresentanti per la scuola primaria, 4 rappresentanti per la scuola secondaria di primo grado, 3 rappresentanti per la scuola secondaria di secondo grado;
- 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni;
- 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle già menzionate istituzioni;
- 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole;

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA A TEMPO DETERMINATO

Il personale docente e ATA non di ruolo ha diritto di elettorato, purché destinatario di contratto a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.

COMMISSIONI ELETTORALI E NUCLEI TERRITORIALI

Presso ciascuna istituzione scolastica il Dirigente scolastico provvede, entro il termine indicato nel cronoprogramma allegato, alla nomina dei cinque componenti della commissione elettorale di istituto, che deve risultare composta da: il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto, due docenti e due unità di personale A.T.A. in servizio nell'istituzione scolastica. Le commissioni elettorali di istituto si insediano il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione.

Presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale, il Direttore generale o il Dirigente preposto, entro il termine indicato nel cronoprogramma allegato, nomina i componenti del nucleo elettorale regionale, che deve risultare composto da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale dell'amministrazione periferica.

Presso ciascun ambito territoriale provinciale, entro il termine indicato nel cronoprogramma allegato, devono essere costituiti, dal Dirigente preposto, i nuclei elettorali provinciali, composti da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale dipendente dell'ambito territoriale.

Per l'elezione dei tre rappresentanti, rispettivamente, delle scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d'Aosta, sono costituiti distinti nuclei elettorali a livello provinciale/regionale. Essi sono composti per ogni livello da tre membri scelti tra il personale dipendente, di cui uno con funzioni di coordinamento.

La Commissione Elettorale Centrale, costituita presso la sede centrale del Ministero, è nominata dal Ministro ed è composta da cinque membri scelti tra il personale appartenente all'amministrazione centrale, anche in quiescenza.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Le liste possono essere presentate da uno dei firmatari alla Commissione Elettorale Centrale, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo elezionicspi@postacert.istruzione.it, entro le ore 14:00 del trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (5 aprile 2024).

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio devono avere inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.

In via del tutto eccezionale, solo qualora si riscontri un numero delle schede da scrutinare notevole e/o si verificano fatti che rappresentano un grave impedimento alla conclusione delle operazioni nello stesso giorno, il presidente del seggio può sospendere i lavori con adeguata e puntuale motivazione correlata ai dati numerici e ai fatti occorsi.

In tal caso, le operazioni dovranno essere riprese il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, insieme al verbale, agli elenchi degli elettori e a tutto il materiale elettorale utilizzato.

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, la Commissione elettorale centrale procede, entro i termini indicati dall'Ordinanza, alla proclamazione degli eletti. La relativa comunicazione sarà immediatamente pubblicata sulla *home page* del sito istituzionale del Ministero e nella pagina dedicata al Consiglio.

I nuclei elettorali regionali riceveranno via PEC, recante in oggetto "*Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - Proclamazione degli eletti*", copia dell'elenco dei candidati proclamati eletti, per il successivo inoltro ai nuclei elettorali provinciali e alle commissioni elettorali d'istituto, perché si proceda all'affissione ai rispettivi albi e/o pubblicazione sui relativi siti istituzionali.

MODELLI

Nelle operazioni elettorali devono essere utilizzati in via esclusiva i format allegati all'Ordinanza in argomento.

CRONOPROGRAMMA DEGLI ADEMPIMENTI

La tempistica a cui attenersi per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'elezione del CSPI è descritta nell'allegato cronoprogramma e nell'Ordinanza.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca

Allegati

Ordinanza Ministeriale n. 234 del 5 dicembre 2023.

n. 8 Schede in formato word

Cronoprogramma



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

ELEZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

7 maggio 2024

TEMPISTICA E ADEMPIMENTI

COSTITUZIONE E INSEDIAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI D'ISTITUTO

	ATTIVITA'	TEMPI	TERMINE
1	Costituzione	Entro il 46° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (art. 16, co. 1 e 2)	entro il 22 marzo 2024
2	Insedimento	Entro il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione (Art. 16, co. 3)	entro il 23 marzo 2024

COSTITUZIONE DEI NUCLEI ELETTORALI TERRITORIALI

	ATTIVITA'	TEMPI	TERMINE
1	Costituzione	Entro il 18° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (art. 15, co. 1, 2, 3)	entro il 19 aprile 2024

COSTITUZIONE E INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

	ATTIVITA'	TEMPI	TERMINE
1	Costituzione	Entro il 39° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (art. 14, co 1)	entro il 29 marzo 2024
2	Insedimento	Entro il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione (Art. 14, co. 3)	entro il 30 marzo 2024



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

COMMISSIONI ELETTORALI D' ISTITUTO - Adempimenti connessi

	ATTIVITA'	TEMPI	TERMINE
1	Scelta del proprio presidente (art. 20, co. 1)	All'atto dell'insediamento	entro il 23 marzo 2024
2	Acquisizione dal dirigente scolastico dell'elenco generale del personale in servizio, distinto per categoria professionale (art. 21, co. 1, lett. a)	Entro 3 giorni da insediamento	entro il 26 marzo 2024
3	Formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi provvisori degli elettori (art. 21, co. 7)	Entro 3 giorni dall'acquisizione dell'elenco da parte del dirigente scolastico	Dipende dalla scuola
4	Ricevimento dei reclami sulla compilazione degli elenchi provvisori degli elettori (art. 22, co. 1)	Entro 3 giorni dalla data di affissione all'albo e/o pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori	Dipende dalla scuola
5	Esame di eventuali reclami contro l'erronea compilazione degli elenchi (art. 22, co. 2) e contestuale formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi definitivi degli elettori (art. 22, co. 3)	Entro 3 giorni dalla data di presentazione del reclamo	Dipende dalla scuola
6	Ricevimento richieste spostamenti di elenco a seguito di trasferimenti o assegnazioni provvisorie successivi alla formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi provvisori degli elettori (art. 23, co. 1)	Entro 3 giorni dalla formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi provvisori ex art. 21	Dipende dalla scuola



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

7	Esame delle istanze di autorizzazione a votare presso una scuola diversa da quella di titolarità da parte del personale comandato, fuori ruolo (art. 10 co. 2)	Entro 3 giorni dalla formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi provvisori ex art. 21	Dipende dalla scuola
8	Esame delle istanze di rettifica dell'elenco degli elettori a seguito di trasferimenti o assegnazioni provvisorie successivi alla data di formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi definitivi degli elettori (art. 23, co. 2)	Entro il giorno successivo al trasferimento o assegnazione provvisoria	Dipende dalla scuola
9	Decisione su richieste di spostamento elenco dopo la data di formazione, deposito, pubblicazione degli elenchi definitivi degli elettori (art. 23, co. 2)	Entro il giorno antecedente alle votazioni	entro il 6 maggio 2024
10	Affissione delle liste degli elettori nei locali del seggio		7 maggio 2024
11	Definizione dei seggi e predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio		
12	Rilascio delle dichiarazioni attestanti la qualità di elettore (art. 20, co. 1)		
13	Organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio (art. 33, co. 1 e 2)	Inizio: Immediatamente dopo la chiusura delle votazioni Termine: Nello stesso giorno delle votazioni, salvo nei casi di estrema necessità	7 maggio 2024



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

14	Compilazione dei verbali con le tabelle riassuntive dei risultati elettorali (art. 33, co. 3)		
15	Comunicazione dei risultati al nucleo elettorale provinciale tramite PEC (art. 33, co. 6)	Entro il giorno successivo a quello delle votazioni o dell'eventuale termine di chiusura dello scrutinio	8 maggio 2024
16	Deposito del materiale elettorale presso la segreteria dell'istituzione scolastica (art. 33 co. 5)	Al termine di tutte le operazioni elettorali	

COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE - Adempimenti connessi

	ATTIVITA'	TEMPI	TERMINE
1	Scelta del proprio presidente (art. 18, co. 1)	All'atto dell'insediamento	entro il 30 marzo 2024
2	Presentazione delle liste elettorali unitarie per ciascuna componente elettiva (art.26, co. 2)	Entro il 32° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni	Entro le 14.00 del 5 aprile 2024
3	Pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle liste dei candidati (art. 27, co. 1)	Il giorno successivo alla scadenza della data di presentazione delle liste	6 aprile 2024
4	Verifica delle liste e delle candidature presentate ed eventuale invito a regolarizzare le irregolarità riscontrate (art. 28, co. 1 e 3)	Entro 4 giorni dalla pubblicazione delle liste dei candidati	entro il 10 aprile 2024
		Regolarizzazioni da parte degli interessati: entro 6 giorni dalla pubblicazione dell'invito a regolarizzare le irregolarità riscontrate	entro il 16 aprile 2024




Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

5	Publicazione sul sito istituzionale del Ministero delle decisioni sulle attività di regolarizzazioni effettuate dagli interessati (art. 28, co. 4)	Entro 3 giorni dalla scadenza del termine per effettuare le regolarizzazioni richieste	entro il 19 aprile 2024
6	Publicazione sul sito istituzionale del Ministero delle liste definitive dei candidati (art. 28, co. 5)	Entro il 7° giorno antecedente a quello delle votazioni	entro il 30 aprile 2024
7	Raccolta dei risultati elettorali trasmessi dai nuclei elettorali regionali e riepilogo dei risultati	Entro 6 giorni dal ricevimento del materiale	
8	Publicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'elenco provvisorio degli eletti e contestuale comunicazione tramite PEC ai nuclei elettorali regionali (art. 36)	Entro 8 giorni dal ricevimento del materiale dai nuclei regionali	
9	Presentazione dei reclami avverso l'elenco provvisorio degli eletti (art. 37, co. 1)	Entro 3 giorni dalla pubblicazione dell'elenco provvisorio degli eletti	
10	Esame degli eventuali reclami e proclamazione definitiva degli eletti (art. 37, co. 2)	Entro 5 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dei reclami	
11	Ripetizione delle elezioni, in caso di accoglimento dei reclami (art. 37, co. 3)	Entro 3 giorni dalla decisione dei ricorsi	

ELEZIONI CSPI | 7 maggio 2024
VOTA CGIL VALORE SCUOLA

CGIL



www.flcgil.it

**CANDIDATE
E CANDIDATI**

INFANZIA



Rosetta GALLIZZI



Giuliana LEORATO

PRIMARIA



Manuela CALZA



Ezio FALCO



Serena MORANDO



Tosia MORGANI



Angela PETRONE



Davide TAMAGNINI

SECONDARIA PRIMO GRADO



Raffaele MIGLIETTA



Serena CAVALLETTI



Fabio CIRINO



Fabrizio D'URBANO



Elena MANDELLI



Emanuele ROSSI

SECONDARIA SECONDO GRADO



Graziamaria PISTORINO



Massimiliano DE CONCA



Manuela PASCARELLA



Gaetano PASSARELLI

ATA



Anna Maria SANTORO



Massimiliano REBUFFO



Blasi JADRANKA

**LINGUA
SLOVENA**



Roberta FANFARILLO

DIRIGENTI



Giacinto ORADI



Annalisa SAVINO

**LA SCUOLA CHE VALE
LASCIA IL SEGNO**



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni.

- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante “*Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l'articolo 2, comma 9, e l'articolo 3, comma 1, che stabiliscono le modalità di elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e la sua durata in carica;
- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTO** il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante “*Disciplina della proroga degli organi amministrativi*”;
- VISTA** la legge 15 dicembre 1999, n. 482, concernente le “*Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*”;
- VISTA** la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*”;
- VISTA** la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente le “*Norme a tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia*”;
- VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*” e, in particolare, l'articolo 23-*quinquies*, comma 2, recante norme sulle elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.12, recante “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*”;
- VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*” e, in particolare, l'articolo 3, comma 2-*bis*, che ha prorogato la componente elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione al 31 agosto 2021;
- VISTO** il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza*”

Al Ministro dell'istruzione e del merito

da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” e, in particolare, l’articolo 58, che ha prorogato la componente elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione al 31 agosto 2022;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” e, in particolare, l’articolo 47, comma 10, che ha prorogato la componente elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione al 31 agosto 2023;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*” e, in particolare l’articolo 5, comma 5-ter, che ha disposto la permanenza in carica dei componenti elettivi e non elettivi del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sino al 31 agosto 2024;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, di “*Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, concernente “*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento*”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 44 recante “*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d’Aosta in materia di ordinamento scolastico*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 5 gennaio 2021 n. 6, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione;

Il Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 6 che ha disposto che il Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito;
- VISTA** l’ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 marzo 2015, n. 7, concernente “*Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni*”;
- VISTO** l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 9 dicembre 2020, n. 173, concernente “*Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 31 dicembre 2015, n. 980, costitutivo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, e successivi decreti di integrazione;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione 31 dicembre 2020, n. 184, recante “*Ricostituzione del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione*” come integrato dai successivi decreti del Ministro dell’istruzione 19 febbraio 2021, n. 40; 15 settembre 2021, n. 283; 7 marzo 2022, n. 53;
- CONSIDERATA** la necessità di ricostituire il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
- RITENUTO** di definire con ordinanza del Ministro i termini e le modalità di svolgimento delle elezioni, nonché di designazione e nomina dei componenti del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, ai sensi dell’articolo 2, comma 9, del richiamato decreto legislativo n. 233 del 1999;
- INFORMATE** le organizzazioni sindacali in data 13 novembre 2023,

ORDINA

Parte I

Articolo 1

Termini e abbreviazioni

1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto nella presente ordinanza si intende per:
 - a) Ministro: Ministro dell'Istruzione e del Merito;
 - b) Ministero: Ministero dell'Istruzione e del Merito;
 - c) Consiglio: Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
 - d) Decreto legislativo: decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233;
 - e) CEC: Commissione elettorale centrale;
 - f) A.T.A.: personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Articolo 2
Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del Decreto legislativo, è formato da 36 componenti secondo le proporzioni indicate nel comma successivo.
2. Fanno parte del Consiglio:
 - a) 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni, così ripartiti:
 - 1 per la scuola dell'infanzia;
 - 4 per la scuola primaria;
 - 4 per la scuola secondaria di primo grado;
 - 3 per la scuola secondaria di secondo grado.
 - b) 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni.
 - c) 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni.
 - d) 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.
 - e) 15 rappresentanti, nominati dal Ministro, quali esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
 - f) 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.
3. Il Consiglio è integrato da un rappresentante della Provincia di Bolzano o da un rappresentante della Provincia di Trento, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del Decreto legislativo, quando esso è chiamato ad esprimere il parere su progetti delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici. A tal fine, verrà inviata formale comunicazione in relazione alla necessità di procedere di volta in volta all'individuazione del suddetto rappresentante.

Articolo 3
Ricostituzione e durata in carica del Consiglio

1. Ferma restando la permanenza in carica al 31 agosto 2024 della componente elettiva del Consiglio, disposta dall'articolo 5, comma 5-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il Consiglio è ricostituito con decreto del Ministro, mediante rinnovo della componente elettiva secondo gli esiti delle elezioni indette con la presente ordinanza.
2. Ferma restando la permanenza in carica al 31 agosto 2024 della componente non elettiva del Consiglio, disposta dall'articolo 5, comma 5-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, con il medesimo decreto di cui al comma 1, è rinnovata anche la componente non elettiva.

3. Il Consiglio dura in carica per un quinquennio a decorrere dalla data del decreto di ricostituzione delle componenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Nelle more dell'insediamento del Consiglio, costituito ai sensi del presente articolo, al fine di assicurarne lo svolgimento delle funzioni, lo stesso può operare nella composizione di cui al decreto del Ministro 31 dicembre 2020, n. 184 come integrato dai decreti del Ministro dell'istruzione 19 febbraio 2021, n. 40; 15 settembre 2021, n. 283; 7 marzo 2022, n. 53.

Parte II

Articolo 4 Indizione delle elezioni

1. Sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Le operazioni di voto si svolgeranno il **7 maggio 2024** dalle ore 8,00 alle ore 17,00.
2. In caso di impossibilità di svolgimento delle elezioni nella data stabilita al comma 1, ed eventualmente anche nei giorni immediatamente successivi, a causa della chiusura delle istituzioni scolastiche o della sospensione delle attività didattiche, la data per lo svolgimento delle operazioni di voto è prorogata di diritto al giorno seguente non festivo.

Articolo 5 Diritto di elettorato

1. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze nel Consiglio spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tale organismo.
2. Può esercitare il diritto all' elettorato anche il personale di ruolo e non di ruolo nominato successivamente alla data di indizione delle elezioni, purché la nomina sia avvenuta prima del termine di presentazione delle liste (elettorato passivo) o entro il giorno antecedente le votazioni (elettorato attivo).

Articolo 6 Elettorato attivo e passivo del personale docente delle istituzioni scolastiche statali

1. Spetta l'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Consiglio a tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali e alle figure professionali ad essi equiparati. Il diritto di voto si esercita presso l'istituzione scolastica sede di servizio nel giorno delle votazioni. Il diritto di elettorato spetta anche ai docenti con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.
2. I docenti con incarico di presidenza esercitano l'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti del personale docente del cui ruolo fanno parte e votano presso l'istituzione scolastica in cui sono inseriti in organico in qualità di docenti.
3. I docenti esercitano l'elettorato attivo e passivo separatamente per ciascun grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado), ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1.

Articolo 7 Elettorato attivo e passivo dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali

1. L'elettorato attivo e passivo spetta ai dirigenti scolastici in servizio nelle istituzioni scolastiche statali.

Articolo 8

Elettorato attivo e passivo del personale A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali

1. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. spetta al personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.
2. Tale diritto è esercitato presso la sede dell'istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio nel giorno delle votazioni.

Articolo 9

Personale educativo e personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei convitti ed educandati statali

Personale educativo delle scuole speciali

1. Il personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, nonché dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale partecipa alle elezioni della componente docente della scuola primaria nel Consiglio. Al predetto personale è equiparato il personale assistente educativo delle scuole statali speciali.
2. Il personale A.T.A. delle istituzioni di cui al precedente comma partecipa alle elezioni della componente A.T.A. del Consiglio.
3. Il personale educativo e A.T.A. delle istituzioni di cui ai commi precedenti vota presso la scuola primaria più vicina assieme al personale di tale grado di scuola. L'Ufficio scolastico regionale individua la sede presso cui tale personale esercita il diritto di voto.

Articolo 10

Personale comandato, collocato fuori ruolo, fuori sede per servizio o residente in Comune diverso dalla sede di servizio

1. Il personale che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio o comandato o collocato fuori ruolo o in posizioni simili partecipa all'elezione della componente di appartenenza nel Consiglio.
2. Il suddetto personale deve essere iscritto d'ufficio negli elenchi dell'istituzione scolastica, salvo che non presenti domanda di inserimento negli elenchi degli elettori a diversa commissione elettorale di istituto entro il termine di tre giorni dalla data di affissione all'albo e/o pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli elettori di cui all'articolo 21. La Commissione elettorale competente stabilisce il seggio elettorale in cui il personale medesimo esercita il diritto di voto.
3. Il personale residente in Comune diverso dalla sede di servizio, o che nel giorno delle votazioni si trovi per motivi di servizio fuori sede, può votare anche in un seggio diverso da quello nei cui elenchi è inserito, purché presso tale seggio voti il personale appartenente alla stessa componente dell'elettorato, dichiarando sotto la propria responsabilità di non votare in altra sede.
4. Tale documentazione deve essere allegata agli elenchi degli elettori sia di origine che di destinazione. Di essa è fatta menzione nel verbale nella parte relativa alle operazioni di voto (Allegato 1- Parte Seconda).

Articolo 11

Assenze dal servizio: perdita o conservazione del diritto di elettorato

1. Il personale dirigente, docente e A.T.A. della scuola, assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, ha diritto di elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
2. Ha, altresì, diritto di elettorato attivo e passivo il personale assente dal servizio per motivi sindacali o in aspettativa per motivi di famiglia, personali, di lavoro e di studio.
3. Perde il diritto di elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sospeso cautelatamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.

Articolo 12

Elettorato attivo e passivo del personale delle scuole di lingua tedesca, delle scuole di lingua slovena e delle scuole della Valle d'Aosta

1. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione nel Consiglio del rappresentante delle scuole di lingua tedesca, del rappresentante delle scuole di lingua slovena e del rappresentante delle scuole della Valle d'Aosta spetta al personale dirigente, docente ed A.T.A. in servizio nelle predette scuole senza alcuna distinzione tra le varie componenti.
2. Tale diritto è esercitato nella sede dell'istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio il giorno delle votazioni.

Parte III

Articolo 13

Coordinamento nazionale

1. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione coordina lo svolgimento delle operazioni elettorali mediante l'adozione di istruzioni operative uniformi sul territorio nazionale.

Articolo 14

Costituzione e insediamento della Commissione elettorale centrale

1. Entro il trentanovesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, la CEC, costituita presso la sede centrale del Ministero, è nominata dal Ministro ed è composta da cinque membri scelti tra il personale appartenente all'amministrazione centrale, anche in quiescenza.
2. La CEC è coadiuvata, nei suoi adempimenti materiali, da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione stessa.
3. La CEC si insedia entro il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione, procedendo agli adempimenti prescritti dall'articolo 18. Delle operazioni svolte viene redatto processo verbale.

Articolo 15

Costituzione dei Nuclei elettorali territoriali

1. Entro il diciottesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, presso ciascun Ufficio scolastico regionale sono costituiti i nuclei elettorali regionali, nominati dal rispettivo Direttore

generale o dal dirigente preposto. Tali nuclei sono composti da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale dell'amministrazione periferica.

2. Entro il diciottesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, presso ciascun ambito territoriale provinciale sono costituiti, ad opera del dirigente preposto, i nuclei elettorali provinciali, composti da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale dipendente dell'ambito territoriale.
3. Entro il diciottesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, sono costituiti distinti nuclei elettorali a livello provinciale e/o regionale per l'elezione dei tre rappresentanti, rispettivamente, delle scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d'Aosta. Essi sono composti per ogni livello da tre membri scelti tra il personale dipendente, di cui uno con funzioni di coordinamento.

Articolo 16

Costituzione e insediamento delle Commissioni elettorali di istituto

1. Entro il quarantaseiesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni sono costituite, presso le singole istituzioni scolastiche, le commissioni elettorali di istituto. Esse sono nominate dal dirigente scolastico e sono costituite da cinque membri: il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto, due docenti e due unità di personale A.T.A. in servizio nell'istituzione scolastica.
2. Entro il quarantaseiesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, sono costituite dal dirigente scolastico presso le scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, le commissioni elettorali di istituto che sono composte da cinque membri: il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto, due docenti e due unità di personale A.T.A. in servizio nell'istituzione scolastica.
3. Le commissioni elettorali di istituto si insediano il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione e di questa operazione viene redatto processo verbale (Allegato 1- Parte prima).

Articolo 17

Organizzazione e funzionamento delle commissioni elettorali

1. La CEC e le Commissioni elettorali di istituto sono presiedute da uno dei membri scelto dagli stessi componenti e le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.
2. Le commissioni durano in carica tre anni e i loro membri sono designabili per il biennio successivo.
3. La CEC e le Commissioni elettorali di istituto deliberano con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e tutte le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. I membri delle commissioni non possono essere inclusi in liste di candidati.
5. Ai componenti delle commissioni elettorali di istituto è riconosciuto il riposo compensativo, secondo la normativa contrattuale di riferimento.

Articolo 18

Compiti della Commissione elettorale centrale

1. La CEC ha il compito di procedere ai seguenti principali adempimenti, secondo la tempistica successivamente indicata:
 - a) scelta del proprio presidente, all'atto dell'insediamento;
 - b) ricevimento delle liste elettorali unitarie per ciascuna componente elettiva;
 - c) verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
 - d) pubblicazione ed invio agli uffici scolastici regionali delle liste dei candidati;

- e) esame dei ricorsi e reclami in materia di ammissibilità delle liste e delle candidature;
- f) raccolta dei dati elettorali dei nuclei elettorali regionali;
- g) redazione dei relativi verbali;
- h) proclamazione degli eletti in relazione a ciascuna componente;
- i) comunicazione e pubblicazione dei risultati elettorali;
- j) esame degli eventuali ricorsi e reclami ed eventuale nuova proclamazione degli eletti.

Articolo 19

Compiti dei Nuclei elettorali territoriali

1. Ogni singolo nucleo elettorale provinciale ha il compito di procedere ai seguenti principali adempimenti, secondo la tempistica successivamente indicata:
 - a) acquisizione, da tutte le istituzioni scolastiche operanti nell'ambito territoriale di competenza, del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati elettorali delle liste e dei candidati, distinte per componente elettiva;
 - b) riassunzione dei voti di lista e di preferenza;
 - c) redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati elettorali in relazione all'ambito di competenza;
 - d) comunicazione dei risultati al nucleo elettorale regionale tramite Posta elettronica certificata;
 - e) deposito del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati e di tutto il materiale elettorale presso l'ufficio competente per la debita conservazione.
2. Ogni singolo nucleo elettorale regionale ha il compito di procedere ai seguenti principali adempimenti, secondo la tempistica successivamente indicata:
 - a) acquisizione, da tutti i nuclei elettorali provinciali operanti nell'ambito territoriale di competenza, del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati elettorali delle liste e dei candidati, distinte per componente elettiva;
 - b) riassunzione dei voti di lista e di preferenza;
 - c) redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati elettorali in relazione all'ambito di competenza;
 - d) comunicazione dei risultati alla CEC tramite Posta elettronica certificata;
 - e) deposito del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati e di tutto il materiale elettorale presso l'ufficio competente per la debita conservazione.
3. Ai componenti dei nuclei elettorali territoriali è riconosciuto il riposo compensativo, secondo la normativa contrattuale di riferimento.

Articolo 20

Compiti delle commissioni elettorali di istituto

1. Le commissioni elettorali di istituto procedono ai seguenti principali adempimenti secondo la tempistica successivamente precisata:
 - a) scelta del proprio presidente, all'atto dell'insediamento;
 - b) acquisizione dell'elenco generale del personale in servizio, distinto per componente elettiva, fornito dal dirigente scolastico;
 - c) formazione degli elenchi degli elettori;
 - d) esame di eventuali ricorsi e reclami contro l'erronea compilazione degli elenchi;
 - e) affissione delle liste degli elettori nei locali del seggio;
 - f) definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
 - g) rilascio delle dichiarazioni attestanti la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce;

- h) acquisizione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni fornito dalle istituzioni scolastiche;
- i) nomina dei presidenti di seggio;
- j) organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- k) raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati elettorali in relazione alla singola istituzione scolastica;
- l) redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati;
- m) comunicazione dei risultati al nucleo elettorale provinciale tramite Posta elettronica certificata;
- n) deposito del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati e di tutto il materiale elettorale presso la segreteria dell'istituzione scolastica per la debita conservazione.

Articolo 21

Adempimenti delle commissioni elettorali di istituto: formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori

1. Le commissioni elettorali d'istituto formano gli elenchi degli elettori nel modo seguente:
 - a) i dirigenti scolastici sono tenuti a comunicare alla commissione elettorale d'istituto i nominativi del personale in servizio nell'istituzione scolastica nel giorno delle votazioni entro tre giorni dall'insediamento della stessa;
 - b) le commissioni elettorali sulla base di tali dati formano ed aggiornano gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori, distinti come segue:
 - i. dirigente scolastico;
 - ii. docenti di ruolo e non di ruolo, con l'avvertenza di formare separatamente l'elenco dei docenti distinti per grado di scuola;
 - iii. personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo.
2. In caso di pluralità di seggi relativi ad una singola istituzione scolastica, secondo quanto previsto dall'articolo 32, gli elenchi sono altresì divisi per seggio e i relativi elettori disposti in ordine alfabetico.
3. I docenti e il personale A.T.A. che prestano servizio in più istituzioni scolastiche statali sono inseriti negli elenchi degli elettori della scuola ove sono in servizio nel giorno delle votazioni.
4. Qualora si debbano costituire seggi nelle sezioni associate che abbiano sede in provincia diversa da quella dell'istituto, viene formato un elenco separato per tali sezioni associate.
5. Gli elenchi debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone iscritte.
6. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni caso, la segretezza del voto evitando che vi sia un solo elettore di una data componente elettiva assegnato al seggio. A tal fine, gli Uffici scolastici regionali individuano, tenendo conto dell'ampiezza del territorio regionale, le istituzioni scolastiche presso cui i dirigenti scolastici possono esercitare il diritto di voto.
7. Gli elenchi sono depositati entro tre giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale in servizio da parte del dirigente scolastico, presso la segreteria della commissione elettorale d'istituto, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Nel caso della componente elettiva dei dirigenti scolastici, gli elenchi sono depositati entro tre giorni dalla comunicazione dei nominativi dei dirigenti scolastici da parte dell'Ufficio scolastico regionale presso la segreteria della commissione elettorale delle sedi individuate presso cui i dirigenti scolastici possono votare.
Del deposito va data comunicazione nello stesso giorno, mediante avviso da affiggere all'albo della sede della predetta commissione e/o sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica.

8. Le commissioni elettorali d'istituto costituite presso le scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d'Aosta formano, rispettivamente, un unico elenco degli elettori, comprendente il personale dirigente, docente e A.T.A. con le stesse modalità e tempistica sopra indicate.

Articolo 22

Reclami avverso la compilazione degli elenchi degli elettori

1. Avverso la compilazione degli elenchi è ammesso reclamo, da parte degli appartenenti alle rispettive componenti elettive, alla commissione elettorale d'istituto che ha formato l'elenco degli elettori, entro il termine perentorio di tre giorni dalla data di affissione all'albo e/ o pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
2. La commissione decide entro i successivi tre giorni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato o di quella acquisita d'ufficio.
3. Gli elenchi definitivi sono formati al termine delle decisioni su tutti i reclami pervenuti e sono depositati secondo la procedura descritta nel comma 7 del precedente articolo. Essi sono rimessi, all'atto del loro insediamento, ai seggi elettorali, i quali sono tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta.
4. Dell'invio dell'elenco definitivo degli elettori ai seggi le commissioni elettorali danno informazione immediata con avviso pubblicato all'albo della propria sede e/o sul sito della istituzione scolastica.

Articolo 23

Rettifiche e integrazioni degli elenchi degli elettori

1. Il personale dirigente, docente, educativo e A.T.A., eventualmente trasferito o assegnato provvisoriamente in un momento successivo alla formazione degli elenchi provvisori degli elettori di cui all'articolo 21, deve presentare istanza di rettifica, in carta semplice, alla commissione elettorale di istituto che ha formato gli elenchi entro tre giorni dalla data di affissione all'albo e/o pubblicazione sul sito dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
2. Qualora il trasferimento o l'assegnazione provvisoria siano stati disposti successivamente alla formazione degli elenchi definitivi di cui all'articolo 22, gli interessati devono presentare entro il giorno successivo a tali provvedimenti istanza di integrazione, in carta semplice, alla commissione elettorale di istituto, che decide fino al giorno precedente a quello fissato per le votazioni.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, la commissione elettorale competente, esaminata la documentazione presentata dall'interessato e, compiuti sommari accertamenti d'ufficio, rilascia un certificato succintamente motivato ed indicante le generalità dell'elettore, la sede presso cui deve votare e l'elenco degli elettori in cui era originariamente inserito.
4. La commissione elettorale comunica tempestivamente il rilascio di tale certificato al presidente del seggio della sede nei cui elenchi era originariamente inserito l'elettore e al presidente del seggio della sede presso cui il predetto ha diritto di votare.
5. L'elettore vota nella sede indicata nel certificato, dietro presentazione del medesimo che viene allegato in copia agli elenchi dei seggi di origine e di destinazione. Di ciò viene fatta menzione nel verbale nella parte relativa alle operazioni di votazione (Allegato 1 - Parte seconda: Fatti notevoli intervenuti).

Articolo 24

Formazione delle liste dei candidati

1. Dovrà essere assicurata e favorita la più ampia partecipazione di tutto il personale della scuola alle operazioni elettorali.

2. Non possono essere candidati coloro che presentano la lista né i membri delle commissioni elettorali.
3. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati che non superi di oltre un terzo il numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente elettiva, arrotondato in eccesso all'unità numerica intera superiore.
4. I candidati possono essere inclusi in una sola lista e non possono svolgere funzioni di rappresentante di lista.
5. Nella composizione delle liste dei candidati, deve essere il più possibile tenuta in considerazione la rappresentanza di genere nonché l'applicazione delle norme antidiscriminatorie. Tale disposizione si applica all'insieme di tutte le liste e non a ciascuna lista singolarmente.
6. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti elettive e precisamente:
 - a) personale docente della scuola dell'infanzia;
 - b) personale docente della scuola primaria;
 - c) personale docente della scuola secondaria e di primo grado;
 - d) personale docente della scuola secondaria e di secondo grado;
 - e) personale dirigente;
 - f) personale A.T.A.;
 - g) personale dirigente, docente e A.T.A. per le scuole di lingua tedesca;
 - h) personale dirigente, docente e A.T.A. per le scuole di lingua slovena;
 - i) personale dirigente, docente e A.T.A. per le scuole della Valle d'Aosta.
7. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano progressivo corrispondente all'ordine di presentazione alla CEC e da un motto indicato dai presentatori.
8. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data e di nascita, nonché dell'eventuale qualifica professionale rivestita e dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.
9. Per la presentazione delle liste (Allegati 2 - 3) sono richieste almeno trenta firme del personale, di almeno tre diverse regioni, appartenente alla componente elettiva di riferimento. Ognuno può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.
10. Le liste debbono essere corredate:
 - a) dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte di altre liste della stessa componente;
 - b) per ogni candidato incluso in lista e per il presentatore della lista stessa, da una certificazione in carta semplice, rilasciata dalla commissione elettorale d'istituto, attestante la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce (Allegato 5).
11. Il membro di una commissione elettorale d'istituto che risulti incluso in una lista di candidati deve essere immediatamente sostituito.

Articolo 25

Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste

1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dai dirigenti scolastici o dai funzionari a ciò preposti secondo la normativa vigente.

Articolo 26

Presentazione delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati devono essere distinte per componente elettiva, ad eccezione di quelle relative alle elezioni dei rappresentanti delle scuole di lingua tedesca e di lingua slovena e della Valle d'Aosta, nelle quali non c'è distinzione tra le varie componenti.

2. Le liste sono presentate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata elezionicspi@postacert.istruzione.it da uno dei firmatari alla CEC, entro le ore 14,00 del trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
3. I membri delle commissioni elettorali possono firmare per la presentazione delle liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.
4. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, fatta salva la facoltà di rinunciare alla nomina.

Articolo 27

Pubblicazione delle liste dei candidati

1. Nel giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle liste, la CEC ne cura la pubblicazione sulla *home page* del sito istituzionale del Ministero e nella sezione dedicata al Consiglio.

Articolo 28

Verifica della regolarità delle liste dei candidati

1. Entro quattro giorni dalla pubblicazione delle liste, la CEC verifica che:
 - a) i presentatori appartengano alla componente elettiva cui si riferisce la lista; le liste presentate siano debitamente firmate dal presentatore; le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ai sensi dell'articolo 25 e la relativa qualità risulti dai certificati allegati di cui all'articolo 24, comma 10. La procedura di presentazione per la quale manchi uno di detti requisiti sarà dichiarata non valida;
 - b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, le loro firme siano debitamente autenticate ai sensi dell'articolo 25 e la loro qualità risulti dai certificati allegati di cui all'articolo 24, comma 10. Saranno cancellati i nomi dei candidati per i quali manchi uno di tali requisiti.
2. La CEC provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando i nominativi in eccesso, nonché a depennare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Essa non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza.
3. Nell'eventualità che la CEC riscontri irregolarità nelle liste o nella loro presentazione, ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero in *home page* e nella sezione dedicata al Consiglio. Contestualmente invita gli interessati a procedere alla regolarizzazione della lista o della procedura di presentazione entro sei giorni dalla suddetta affissione/pubblicazione delle irregolarità riscontrate.
4. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni effettuate dagli interessati sono rese pubbliche entro i tre giorni successivi alla scadenza del termine previsto per le predette regolarizzazioni nel precedente comma, con la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero in *home page* e nella sezione dedicata al Consiglio.
5. Le liste definitive dei candidati sono pubblicate sulla *home page* del sito istituzionale del Ministero nelle sezioni sopra indicate. Esse sono inviate, per Posta elettronica certificata con oggetto "Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - Liste definitive dei candidati", agli uffici scolastici regionali che provvederanno al successivo invio alle commissioni elettorali d'istituto per l'affissione nei locali del seggio entro il settimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

Articolo 29
Rappresentanti di lista

1. Il presentatore di ciascuna lista comunica immediatamente tramite Posta elettronica certificata al presidente della commissione elettorale centrale, ai coordinatori dei nuclei elettorali provinciali e regionali ed ai presidenti delle commissioni elettorali d'istituto i nominativi degli eventuali rappresentanti di lista appartenenti alle rispettive componenti, o all'area comune a più componenti nella quale sia presente lo stesso motto, in ragione di uno per ogni commissione elettorale e per ogni nucleo elettorale.
2. I nominativi dei rappresentanti di lista eventualmente designati possono essere comunicati dal presentatore di lista o da suoi delegati a livello territoriale e/o per singole istituzioni scolastiche, esclusivamente ai recapiti istituzionali dell'ufficio o dell'istituzione scolastica di riferimento. Alla comunicazione effettuata dal soggetto eventualmente delegato, deve essere allegato l'atto di delega da parte del presentatore di ciascuna lista. Nella comunicazione deve essere espressamente precisato che il rappresentante o i rappresentanti di lista appartengono alla componente elettiva di riferimento o anche ad una delle componenti elettive presentate con lo stesso motto. Il presentatore di lista può designare se stesso quale rappresentante di lista. A livello centrale, le comunicazioni dei nominativi dei rappresentanti al presidente della CEC dovranno essere indirizzate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata elezionicspi@postacert.istruzione.it
3. I rappresentanti di lista, dopo il loro insediamento, assistono alle operazioni di votazione e scrutinio, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni.
4. Ai rappresentanti di lista è riconosciuto il riposo compensativo, secondo la normativa contrattuale di riferimento.

Articolo 30
Presentazione dei candidati e dei programmi

1. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dal presentatore di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni professionali per le rispettive categorie da rappresentare.
2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute fino al secondo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
3. Entro tale data sono consentiti:
 - a) la distribuzione nei locali della scuola o dell'ufficio di scritti relativi ai programmi;
 - b) l'affissione del materiale di propaganda elettorale negli appositi spazi messi a disposizione negli edifici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
 - c) lo svolgimento di riunioni in detti edifici scolastici fuori dell'orario di servizio e di lezione; lo svolgimento di riunioni nelle scuole nelle ultime due ore dell'orario di lezione o di servizio. A tale fine i dirigenti scolastici si adopereranno per concentrare le riunioni per ciascuna componente nella stessa giornata.
4. Le riunioni per propaganda elettorale sono riservate al corpo elettorale appartenente alle istituzioni scolastiche ove la riunione si svolge, ai presentatori, ai rappresentanti e ai candidati delle liste presentate per le elezioni del Consiglio, nonché alle organizzazioni sindacali e alle associazioni professionali delle categorie da rappresentare.
5. Le riunioni, di cui al comma 3, lettera c), devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente scolastico e non possono superare, rispettivamente, per ogni istituzione scolastica, plesso o sezione associata, il numero di una per ogni lista.
6. Il dirigente scolastico stabilisce di volta in volta il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta, con

l'avvertenza che tali richieste, scritte od orali, siano annotate in apposito registro da parte delle segreterie. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.

7. La facoltà di chiedere assemblee ai dirigenti scolastici è in capo al presentatore di lista, ai candidati, alle organizzazioni sindacali e alle associazioni professionali per le rispettive categorie da rappresentare secondo quanto previsto dalla presente Ordinanza.
8. Le riunioni per la propaganda elettorale possono essere organizzate anche su base territoriale e rivolte al corpo elettorale appartenente anche a più scuole.
9. Le ore per lo svolgimento di riunioni nelle scuole durante le ultime due ore dell'orario di lezione o di servizio, sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste dal CCNL.
10. Al fine di limitare disagi organizzativi a carico delle istituzioni scolastiche, la campagna elettorale si svolge al di fuori dell'orario di servizio e/o di lezione dei candidati e dei presentatori di lista.

Articolo 31

Predisposizione delle schede e del materiale elettorale

1. Le istituzioni scolastiche provvedono a fornire alla commissione elettorale di istituto il materiale elettorale necessario per lo svolgimento delle operazioni elettorali (schede elettorali, buste, urne, ecc.). Provvedono, altresì, a fornire il format del verbale (Allegato 1) delle operazioni di seggio della commissione elettorale d'istituto, comprensivo delle tabelle riassuntive dei risultati elettorali del seggio stesso.
2. Le schede elettorali nella facciata esterna debbono riportare la dicitura: "Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione", la categoria di elettori, il numero del seggio, la denominazione e la sede dell'istituzione scolastica dove è costituito il seggio, la vidimazione.
3. Le schede elettorali (Allegato 6) nella facciata interna debbono recare le indicazioni: "Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione", la categoria di elettori, il numero romano e il motto di ciascuna lista. Nello spazio al fianco di ciascuna lista e del relativo motto, inoltre, devono essere tracciate delle righe per l'indicazione delle preferenze da parte dell'elettore. Il numero di preferenze è corrispondente al numero di rappresentanti eleggibili per componente elettiva (esempio: per i docenti delle scuole dell'infanzia, una riga). In calce alla scheda deve essere apposta una nota con l'indicazione del numero massimo delle preferenze che l'elettore può esprimere secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente ordinanza. L'elettore indicherà la sua scelta anche mettendo una croce sulla lista o sul motto corrispondente a quello del candidato prescelto.
4. Le schede debbono essere vidimate da almeno un componente del seggio. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate sono custodite in plichi sigillati.
5. I modelli delle schede elettorali saranno trasmessi alle istituzioni scolastiche nella fase successiva alla pubblicazione e comunicazione delle liste definitive.

Articolo 32

Modalità delle votazioni

1. In ciascuna istituzione scolastica viene costituito, salvo motivata eccezione, un unico seggio elettorale; i plessi o le sezioni associate sono accorpate con la sede centrale. In ogni caso va ridotto al minimo il disagio degli elettori.
2. Gli elettori votano nei seggi nei cui elenchi sono compresi.
3. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.
4. In mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa annotazione nel verbale (Allegato 1, Parte seconda - Operazioni di votazione: 3. Fatti notevoli intervenuti).

5. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta annotazione nel verbale (Allegato 1, come specificato nel comma 4).
6. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio sono disposti dei tavoli sopra i quali vanno poste tante urne sigillate quante sono le componenti da eleggere.
7. Gli elettori prima di ricevere la scheda appongono la propria firma leggibile accanto al loro nome e cognome sull'elenco degli elettori del seggio.
8. Il presidente, o altro componente del seggio elettorale, consegna la scheda a ciascun elettore all'atto della votazione.
9. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano di individuazione della lista indicato nella scheda e mediante l'indicazione del cognome e, ove necessario per il verificarsi di omonimie nella stessa lista, del nome e della data di nascita del candidato a cui intende assegnare la preferenza o del numero arabo assegnato al candidato nella rispettiva lista secondo gli elenchi pubblicati nel seggio.
10. Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per lettera né per interposta persona.
11. I soggetti la cui disabilità impedisca l'esercizio personale del voto possono servirsi dell'ausilio di un elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché quest'ultimo eserciti il diritto di voto presso la stessa sede. Tale evenienza viene fatta constatare con annotazione nel verbale (Allegato 1, come specificato nel comma 4).
12. Alle ore otto del giorno delle votazioni, alla presenza di tutti i componenti, il presidente apre il seggio.
13. Se il presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori.
14. Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti (Allegato 1, Parte seconda).
15. Le operazioni di votazione sono descritte nel verbale, che è sottoscritto in ogni pagina e siglato nei punti di unione dei vari fogli dal presidente e dagli scrutatori.

Articolo 33 **Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte in linea generale fino al loro completamento.
2. All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni ed esaurite le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiuse le operazioni e procede, per ogni componente elettiva, se prevista, ai seguenti adempimenti:
 - a) verifica della corrispondenza tra il numero degli elettori votanti in base agli elenchi predisposti con gli eventuali certificati allegati, secondo quanto previsto dai precedenti articoli, e il numero delle schede utilizzate per la votazione;
 - b) scrutinio delle schede votate. In via del tutto eccezionale, solo nel caso in cui il numero delle schede da scrutinare sia notevole e/o si verificano fatti che rappresentano un grave impedimento alla conclusione delle operazioni nello stesso giorno, il presidente del seggio può sospendere i lavori con adeguata e puntuale motivazione correlata ai dati numerici e ai fatti occorsi, per riprenderli il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, insieme al verbale, agli elenchi degli elettori e a tutto il materiale elettorale utilizzato.

Il Ministro dell'istruzione e del merito

- c) Il presidente del seggio, sentiti i membri del seggio, deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es. voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso. In particolare:
 - se l'elettore ha espresso preferenze per un candidato di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non la preferenza;
 - se l'elettore ha espresso preferenza per il candidato di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per il candidato prescelto e per la lista alla quale esso appartiene;
 - se le preferenze espresse sono maggiori del consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze annullando quelle eccedenti;
 - le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.
3. Delle operazioni di scrutinio è redatto processo verbale (Allegato 1 - Parte terza) che è sottoscritto in ogni pagina e siglato nei punti di unione dei vari fogli dal presidente e dagli scrutinatori. In detto processo verbale devono essere indicati:
 - a) il numero degli elettori iscritti negli elenchi, distinguendo, se necessario, tra quelli che hanno esercitato il diritto di voto in sede e quelli fuori sede, il numero ed i nominativi degli eventuali elettori non iscritti che abbiano esercitato il diritto di voto in sede, nonché il numero complessivo degli elettori votanti;
 - b) la data e l'ora di apertura e di chiusura delle operazioni di spoglio nonché, eventualmente, di sospensione e di riapertura delle stesse, in relazione a ciascuna componente elettiva, con descrizione delle operazioni compiute;
 - c) le cifre elettorali di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato per componente elettiva in apposite tabelle riassuntive;
 - d) il numero complessivo delle schede messe a disposizione del seggio, conteggiando nello specifico quelle non utilizzate e quelle effettivamente utilizzate, con particolare distinzione tra le schede bianche, quelle nulle e quelle validamente votate;
 - e) gli incidenti verificatisi nel corso delle operazioni, nonché eventuali contestazioni e rilievi.
4. Al termine dello spoglio, il presidente del seggio, constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede utilizzate per le votazioni, determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato in relazione all'ambito territoriale di competenza. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi del territorio provinciale. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.
5. Successivamente si procede a sigillare e controfirmare ciascun plico, come distinto per componente elettiva, se tale distinzione è prevista. Nei plichi viene inserito il rispettivo materiale elettorale: le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle. Con plico separato sono inserite le schede inutilizzate e l'originale del verbale contenente le tabelle riassuntive, distinte in relazione alle varie componenti elettive e contenenti la specifica indicazione dei voti riportati da ciascuna lista e da ciascun candidato. Tutti i plichi sono immediatamente depositati presso la segreteria dell'istituzione scolastica.
6. Una copia del verbale in cui sono contenute le tabelle riassuntive è rimessa al nucleo elettorale provinciale, per il tramite degli uffici amministrativi dell'istituzione scolastica, attraverso l'invio per Posta elettronica certificata con oggetto "Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - Trasmissione del verbale delle operazioni di seggio", entro il giorno successivo a quello delle votazioni o a quello eventuale di chiusura delle operazioni di scrutinio.

Articolo 34

Adempimenti dei nuclei elettorali provinciali e regionali

1. Il nucleo elettorale provinciale, sulla base dei dati pervenuti dalle commissioni elettorali d'istituto e contenuti nelle tabelle riassuntive, a sua volta determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato in relazione all'ambito territoriale di competenza. A tal fine, predispone un verbale (Allegato 7) contenente le tabelle riassuntive in cui sono riportate per componente elettiva, ove prevista, le cifre elettorali di lista e le cifre individuali di ciascun candidato di tutti i seggi operanti nella provincia. Una copia del verbale è inviata, per Posta elettronica certificata con oggetto "Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - Trasmissione del verbale delle operazioni di riassunzione dei voti", al nucleo elettorale regionale entro sei giorni dal ricevimento del materiale. Il nucleo elettorale consegna immediatamente all'ufficio competente un plico sigillato contenente l'originale del verbale e tutto il materiale elettorale ai fini della debita conservazione.
2. Ricevuti i dati elettorali parziali elaborati da parte di tutti i nuclei elettorali provinciali, il nucleo elettorale regionale determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato in relazione all'ambito di competenza secondo quanto precisato nel precedente comma.
3. Predispone un verbale (Allegato 8) con le tabelle riassuntive che invia, per Posta elettronica certificata con oggetto "Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - Trasmissione del verbale delle operazioni di riassunzione dei voti", alla commissione elettorale centrale entro sei giorni dal ricevimento del materiale da parte dei nuclei elettorali provinciali. Il nucleo elettorale consegna immediatamente all'ufficio competente in un plico sigillato, contenente l'originale del verbale e tutto il materiale elettorale ai fini della debita conservazione.

Articolo 35

Attribuzione dei posti

1. Le procedure per l'attribuzione dei posti sono di competenza della CEC.
2. La CEC determina complessivamente, per ogni componente elettiva, ove prevista, la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato sulla base dei dati trasmessi dai nuclei elettorali regionali.
3. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, per ogni componente elettiva. Fra i quozienti così ottenuti, si scelgono i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti più alti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, si procede per sorteggio. (Fig. 1)
4. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.
5. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli.
6. In caso di parità del numero dei voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

Fig. 1

Liste	I	II	III	IV
Voti	100.000	350.000	200.000	150.000
Quozienti				
1	100.000	350.000	200.000	150.000
2	50.000	175.000	100.000	75.000
3	33.333	116.666	66.666	50.000
4	25.000	87.500	50.000	37.500
5	20.000	70.000	40.000	30.000
6	16.666	58.333	33.333	25.000

L'attribuzione dei posti alle varie liste si effettua nel seguente modo: 1° posto alla II lista (350.000); 2° posto alla III lista (200.000); 3° posto alla II lista (175.000); 4° posto alla IV lista (150.000) e così via sino all'attribuzione di tutti i posti. Nella figura le cifre sono arrotondate per difetto all'unità; in caso di apparente uguaglianza devono essere sviluppate con i decimali.

Articolo 36

Adempimenti per la proclamazione degli eletti

1. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, la CEC procede alla proclamazione degli eletti non oltre l'ottavo giorno dal ricevimento del materiale da parte dei nuclei elettorali regionali.
2. La comunicazione della proclamazione ai candidati eletti va data immediatamente mediante pubblicazione sulla *home page* del sito istituzionale del Ministero e nella pagina dedicata al Consiglio.
3. La CEC provvede a inviare, tramite Posta elettronica certificata con oggetto "Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - Proclamazione degli eletti", copia dell'elenco dei candidati proclamati eletti ai nuclei elettorali regionali per il successivo inoltro ai nuclei elettorali provinciali e alle commissioni elettorali d'istituto ai fini dell'affissione ai rispettivi albi e/o pubblicazione sui relativi siti istituzionali.

Articolo 37

Reclami contro i risultati delle elezioni

1. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare reclamo alla CEC avverso i risultati delle elezioni entro tre giorni dalla comunicazione e/o pubblicazione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti.
2. I reclami sono decisi entro cinque giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.
3. Il diritto di accesso ai verbali e agli atti relativi alla procedura elettorale descritta nei precedenti articoli è esercitato nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di accoglimento del reclamo, le elezioni devono essere ripetute presso i seggi oggetto di reclamo entro tre giorni dalla decisione e i termini dei relativi adempimenti sono dimezzati di un giorno rispetto a quelli stabiliti nelle norme precedenti.

Articolo 38

Trattamento dei dati personali

1. I titolari del trattamento dovranno assicurare che il trattamento dei dati personali, effettuato nell'ambito delle attività finalizzate allo svolgimento delle elezioni per la nomina dei componenti del

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, avvenga in conformità al GDPR e al decreto legislativo n. 196 del 2003 e ss.mm.ii.

Articolo 39
Costituzione del Consiglio

1. Il Ministro emana il provvedimento con il quale è costituito il Consiglio secondo quanto previsto dall'articolo 3 e ne dispone la prima convocazione.

Articolo 40
Permanenza in carica e decadenza dei componenti del Consiglio

1. Il Consiglio svolge le proprie funzioni fino alla scadenza del mandato quinquennale secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, ed entro tale termine deve essere ricostituito. Può funzionare, nella relativa composizione, in attesa dell'insediamento del nuovo organo, secondo quanto previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi.
2. Decadono dalla carica i membri che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alle rispettive componenti.

Articolo 41
Surroga - Elezioni suppletive

1. I membri del Consiglio che cessano dalla carica per qualsiasi causa sono sostituiti a mezzo procedimento di surroga. Il membro cessato, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista.
2. La surroga è effettuata mediante scorrimento della lista a cui appartiene il membro cessato con la nomina del primo dei candidati non eletti di detta lista.
3. In caso di impossibilità di procedere alla surroga per esaurimento delle rispettive liste, non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti sono ricoperti mediante elezioni suppletive.

Articolo 42
Nota operativa

1. Qualora uno degli adempimenti indicati nella presente Ordinanza ricada in un giorno festivo, la relativa scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Articolo 43
Disposizioni finali

1. Dall'attuazione della presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara

LA SCUOLA CHE VALE

LASCIA IL SEGNO

Elezioni CSPI 2024

Vademecum

Elezioni Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Si vota il 7 maggio



WWW.FLCGIL.IT



FLC CGIL

**ORA E SEMPRE
CONOSCENZA**

ELEZIONI CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 7 MAGGIO 2024
(Ordinanza Ministeriale 234 del 5 dicembre 2023)

VADEMECUM

A cura di Armando Catalano, Centro nazionale FLC CGIL

Indice

DATA E LUOGO DEL VOTO	3
IL DIRITTO DI VOTO	3
COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI	5
INCOMPATIBILITÀ/COMPATIBILITÀ	6
LA RACCOLTA DELLE FIRME DEI PRESENTATORI.....	6
GLI ELENCHI DEGLI ELETTORI	7
COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE D’ISTITUTO	8
COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE.....	8
NUCLEI ELETTORALI TERRITORIALI.....	8
COME TECNICAMENTE SI ESERCITA IL DIRITTO DI VOTO. LA VALIDITÀ DEL VOTO. LE PREFERENZE ..	8
RAPPRESENTANTI DI LISTA.....	10
LA PROPAGANDA ELETTORALE, CHI LA PUÒ FARE, COME SI SVOLGE.....	11
RIPOSI COMPENSATIVI PER CHI È IMPEGNATO NELLE OPERAZIONI ELETTORALI	13
RIFERIMENTI NORMATIVI	13

DATA E LUOGO DEL VOTO

Quando si vota?

Si vota il 7 maggio 2024 dalle ore 8:00 alle ore 17:00 (art. 4)

Si può votare oltre le ore 17:00?

No. Ma se nelle scuole vi sono percorsi di educazione degli adulti la commissione può estendere tale orario. (cm 3210/24, paragrafo indizione delle elezioni)

Dove si vota?

Nella scuola in cui il personale presta servizio nel giorno delle elezioni. (art. 8)

Il personale docente e ATA che ha un orario di servizio su più scuole dove vota?

Vota nella scuola dove è in servizio nella giornata del voto. (art. 21)

E se non si può votare in una scuola il 7 maggio per ragioni varie?

Se in una scuola o territorio per una qualche ragione (calendario scolastico, sospensione attività didattiche ecc.) non si può votare il 7 maggio o anche i giorni consecutivi successivi, allora si differiscono le elezioni al primo giorno utile seguente non festivo. (art. 4 e cm 3210/24, paragrafo indizione delle elezioni)

IL DIRITTO DI VOTO

Chi ha il diritto di voto?

Possono votare docenti e ATA di ruolo e docenti e ATA supplenti con contratti fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale qual termine delle lezioni. (art. 6)

Un supplente breve e saltuario può votare?

Sì, se è stato nominato entro il giorno antecedente le votazioni (entro il 6 maggio) e la supplenza dura **almeno** fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni, fino al 30 giugno e fino al 31 agosto. No, se il suo incarico è di durata inferiore. (artt. 5, 6, 8 e cm 3210/24, paragrafo elettorato attivo e passivo)

Il personale dei Convitti e degli Educandi, delle scuole speciali e dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali ha diritto di voto?

Sì, tale personale ha diritto di voto. (art. 9)

Il personale dei Convitti e degli Educandi, delle scuole speciali e dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali come esercita il diritto di voto?

Tale personale, se personale educativo, vota per la componente docente della scuola primaria; se personale ATA, vota per la componente ATA della scuola primaria. Tale personale educativo e ATA vota nella scuola primaria più vicina individuata dall'Ufficio scolastico regionale. (art. 9)

I docenti possono votare per un grado diverso di quello di appartenenza?

No. I docenti dell'infanzia possono votare solo per la lista e i candidati dell'infanzia, quelli della primaria per la lista e i candidati della primaria, quelli della scuola media inferiore per la lista e i candidati della scuola media inferiore, quelli della scuola media superiore per la lista e i candidati della media superiore. (art. 6)

Come si vota nelle scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d'Aosta?

Poiché la lista è composta da tutte le componenti (docenti, dirigenti, ATA) il voto si può esprimere anche con preferenze diverse della componente del votante: il docente per un ATA e viceversa, il dirigente per un docente e ATA e viceversa. (art. 12)

Vota anche il personale delle scuole private?

No. Le scuole private saranno rappresentate da tre componenti nominati dal ministro. (art. 2)

Votano anche i Presidi Incaricati?

Se si presenta il caso, i Presidi incaricati, in quanto docenti, votano per le componenti docenti di appartenenza nella scuola dove, da docenti, sono titolari. (art. 6)

Il personale docente educativo ATA o dirigente che è esonerato, fuori ruolo o comandato ha diritto di voto?

Sì, ha diritto di voto. (art. 10)

Il personale docente dichiarato non idoneo alla funzione per quale componente vota, per quella docente o per quella ATA?

Tale personale vota per la componente docente. (OM art. 10 comma 1 e nota 8483 del 29 febbraio 2024 punto 4)

Il personale docente, educativo, ATA o dirigente che è esonerato, fuori ruolo o comandato come esercita il diritto di voto?

Il personale docente, educativo e ATA vota nella scuola in cui è titolare (art. 10). Il personale dirigente vota nella sede individuata dall'Ufficio scolastico regionale. (art. 21 co. 6)

Il personale docente educativo ATA o dirigente che è esonerato, fuori ruolo o comandato può votare in una scuola diversa da quella in cui è di ruolo?

Sì, ma in questo caso l'interessato lo deve chiedere con domanda per essere inserito negli elenchi di un'altra istituzione scolastica rivolgendo la domanda medesima alla commissione della scuola prescelta. Tale domanda deve essere presentata alla commissione entro tre giorni dalla data di affissione all'albo e/o pubblicazione sul sito del Ministero dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli elettori (art. 10). Gli elenchi provvisori degli elettori sono pubblicati dalla Commissione della scuola dove si intende votare entro tre giorni da quando il Dirigente scolastico ha consegnato alla commissione l'elenco degli elettori (art. 21). Si tenga conto che la consegna degli elenchi deve avvenire entro il 26 marzo 2024 e la pubblicazione entro il 29 marzo successivo. Chi è interessato a votare in scuola diversa deve per tempo prendere contatto con la scuola in cui si intende votare. La commissione elettorale indica il seggio della scuola dove l'interessato può votare. (art. 10)

Dove vota il personale in servizio all'estero?

Il personale in servizio all'estero può esercitare il diritto di voto presso la sede di ultima titolarità salvo che presenti domanda di inserimento negli elenchi degli elettori a diversa commissione elettorale di istituto entro il termine di tre giorni dalla data di affissione all'albo e/o pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli elettori. (faq dell'11 marzo 2024 punto 15)

Dove vota il personale di ruolo delle scuole statali utilizzati presso le scuole europee presenti sul territorio nazionale?

Può esercitare il diritto di voto presso la sede di ultima titolarità salvo che presenti domanda di inserimento negli elenchi degli elettori a diversa commissione elettorale di istituto entro il termine di tre giorni dalla data di affissione all'albo e/o pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli elettori. (faq dell'11 marzo 2024 punto 15)

Dove vota il personale contrattualizzato direttamente dalle scuole europee presenti sul territorio nazionale?

Può esercitare il diritto di voto presso la sede di ultima titolarità salvo che presenti domanda di inserimento negli elenchi degli elettori a diversa commissione elettorale di istituto entro il termine di tre giorni dalla data di affissione all'albo e/o pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli elettori. (faq dell'11 marzo 2024 punto 15)

Il personale che nel giorno delle votazioni si trova fuori sede per servizio o è residente in comune diverso dalla sede di servizio può votare in altra scuola?

Sì, può votare in altra scuola in cui deve essere naturalmente presente la componente a cui appartiene. Deve fare domanda alla commissione della scuola dove intende votare e deve dichiarare, sotto la sua responsabilità, che non voterà in altra sede. (art. 10)

Il personale che è assente dal servizio il giorno della votazione può votare lo stesso? Anche se assente per malattia?

Sì, può votare. L'Ordinanza dice che può votare il personale assente per "qualsiasi legittimo motivo". Ora, l'assenza per malattia, considerato che non a caso vi sono le ore giornaliere di reperibilità oltre le quali ci si può muovere da casa, è un legittimo motivo. Come sono legittimo motivo le assenze dal servizio per motivi sindacali, per aspettativa per motivi di famiglia, personali, di lavoro, di studio. Insomma chi è assente dal servizio può recarsi a votare. (art. 11)

Il personale sospeso dal servizio per motivi penali o disciplinari o sospeso in via cautelare in attesa di procedimento penale o disciplinare può votare?

No. In questo caso si perde il diritto di voto. (art. 11)

COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI

In una scuola possono essere costituiti più seggi?

Sì. La Commissione elettorale, con motivata eccezione rispetto alla norma che vuole un solo seggio per scuola, può costituire più seggi per facilitare il voto. (art. 21, 32 e faq dell'11 marzo 2024 punto 3)

In una scuola si possono costituire seggi afferenti alla sezioni associate (sezioni fuori provincia)?

Sì, si possono costituire seggi nelle sezioni associate. (art. 21)

La commissione elettorale e il seggio elettorale coincidono?

Sì, laddove si costituisca un solo seggio, esso coincide con la commissione elettorale. Laddove invece si formi un altro seggio occorre nominare altre cinque persone diverse (art. 20, 33)

Se una scuola è retta da un dirigente reggente può essere sostituito nella composizione della commissione elettorale?

Sì, egli può nominare un suo sostituto nel ruolo di componente di diritto della commissione elettorale. (faq dell'11 marzo 2024 punto 4)

INCOMPATIBILITÀ/COMPATIBILITÀ

Il candidato può far parte di una commissione elettorale d'istituto?

No. Chi è candidato non può far parte di Commissioni elettorali. Se fa parte di una Commissione non viene depennato dalle liste ma deve dimettersi immediatamente da Commissario ed essere sostituito. (art. 17 e 24)

Un candidato può essere presentatore di lista?

No. Chi presenta le liste non può candidarsi. (art. 24)

Un candidato può svolgere le funzioni di rappresentante di lista?

No. (art. 24)

I membri delle commissioni elettorali possono firmare come presentatori di lista?

Sì. Possono firmare per presentare le liste. (art. 26)

Il presentatore di lista può designare se stesso quale rappresentante di lista?

Sì, il presentatore di lista può designare se stesso qual rappresentante di lista. (art. 29)

LA RACCOLTA DELLE FIRME DEI PRESENTATORI

Cosa fare a livello di scuola per raccogliere le firme dei firmatari/sottoscrittori?

Si utilizza l'allegato 3 dell'O.M. (art. 24)

La firma del firmatario/sottoscrittore deve essere autenticata dal Dirigente Scolastico.(art. 25) in calce all'allegato 3. (nota 8483 del 29 febbraio 2024 punto 10)

Inoltre per ogni firmatario/sottoscrittore occorre acquisire l'attestato che egli è elettore di quella specifica componente secondo l'allegato 5. (art. 24)

Si può utilizzare un modulo 3 raccogliendo solo una firma senza necessariamente utilizzare il medesimo modulo per raccogliere altre firme?

Sì. Se un modulo contiene una sola firma, quella sola firma può essere cumulata ad altre firme raccolte in altri moduli. (art. 24 e nota 8483 del 29 febbraio 2024 punto 5)

Poiché le firme devono essere almeno trenta e appartenere almeno a tre regioni diverse per ogni componente, vuol dire che occorre raccogliere 10 firme almeno per ognuna delle tre regioni?

No. Vuol dire che basta una sola firma in una regione, un'altra sola firma in un'altra regione e 28 in un'altra ancora per aver assolto al fatto che le firme siano di tre regioni diverse. (art. 24 e nota 8483 del 29 febbraio 2024 punto 5)

Per la raccolta delle firme per le liste del personale delle scuole di lingua slovena, tedesca e della Valle d'Aosta ci sono particolarità legate alla specificità territoriale e linguistica?

In parte sì. Mentre accettazione candidature e presentatori seguono le medesime regole e procedure del rimanente territorio nazionale, per la raccolta delle firme (allegato 3) ovviamente non è richiesto il requisito dell'appartenenza dei firmatari a tre diverse regioni ma rimane il fatto che le firme devono essere trenta e devono essere raccolte, possibilmente, in almeno tre diverse scuole. (nota 8483 del 29 febbraio 2024 punto 6)

Presentatore di lista

Il presentatore di lista, diverso per ogni lista, è uno dei firmatari (Circ. Min. 22 1 2024, voce "presentazione delle liste"). Egli deve dunque essere fra i firmatari dell'allegato 3 ma deve compilare anche l'allegato 2 e farsi autenticare la firma in calce all'allegato 2 dal Dirigente scolastico della sua scuola, oltre che farsi rilasciare l'attestato di essere elettore Allegato 5 e fare una copia di un documento personale in corso di validità. (art. 25 OM e nota 8483 del 29 febbraio 2024 punto 10). Quindi il presentatore per ciascuna lista deve presentare due volte l'allegato 5, come presentatore e come firmatario.

GLI ELENCHI DEGLI ELETTORI

Chi compila gli elenchi degli elettori?

La Commissione elettorale di Istituto. (art.21)

La commissione deve dare notizia del deposito degli elenchi degli elettori?

Sì. Mediante affissione di un avviso all'albo della scuola e/o sul sito istituzionale della scuola medesima. (art 21)

Si può fare reclamo avverso la compilazione degli elenchi?

Sì. Lo può fare, rivolgendosi alla commissione per iscritto, un appartenente alle componenti dei votanti entro tre giorni dall'affissione all'albo degli elenchi da parte della Commissione. La Commissione decide sul reclamo entro i tre giorni successivi. (art. 22)

Una volta che la Commissione ha consegnato ai seggi gli elenchi se ne può prendere visione?

Sì, se ne può prendere visione perché i seggi sono tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta. (art. 22)

In quali elenchi va inserito il personale in assegnazione provvisoria?

Va inserito negli elenchi della scuola in cui presta effettivo servizio. (faq dell'11 marzo 2024 punto 14)

Cosa deve fare il personale trasferito o assegnato provvisoriamente altrove dopo che sono stati formati gli elenchi degli elettori?

Deve fare domanda, in carta semplice, alla commissione elettorale della scuola dove era in servizio chiedendo la rettifica entro tre giorni dall'affissione all'albo degli elenchi *provvisori* degli elettori.

Qualora il trasferimento sia avvenuto dopo la pubblicazione degli elenchi *definitivi* si avanza la domanda di cui sopra entro il giorno successivo alla pubblicazione.

La commissione può decidere fino al giorno precedente le elezioni e potrà rilasciare il certificato indicante la sede presso cui l'interessato può votare e l'elenco degli elettori dove era precedentemente inserito. L'interessato all'atto del voto consegna il certificato che gli è stato rilasciato al seggio dove si reca a votare. (art. 23)

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE D'ISTITUTO

Quando si costituisce e si insedia la Commissione elettorale di Istituto?

Si costituisce entro il 22 marzo e si insedia entro il 23 marzo 2024. (art. 16)

Come si compone, chi la presiede, chi ne è il segretario, come opera?

È composta da cinque membri: dal Dirigente scolastico, membro di diritto, che la nomina, da due docenti e da due ATA della scuola. La presiede non necessariamente il Dirigente ma uno dei membri scelti dalla stessa commissione. Il segretario è nominato dal presidente. Opera con la presenza della metà più uno dei componenti, con voto a maggioranza e con la prevalenza del voto del presidente in caso di parità di voto. (art. 16, 17)

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

Come e quando si costituisce e si insedia la Commissione elettorale centrale?

È nominata dal Ministro ed composta da cinque membri scelti tra il personale dell'amministrazione ministeriale. (art. 14)

Si costituisce entro il 29 marzo 2024 e si insedia entro il 30 marzo 2024. (art. 14)

Ad essa vanno presentate le liste. E sarà essa a fare il conteggio finale dei voti e attribuire i seggi. (art. 18)

NUCLEI ELETTORALI TERRITORIALI

Quando si costituiscono, si insediano e come funzionano i nuclei elettorali territoriali?

Essi sono costituiti entro il 19 aprile 2024 e sono composti da tre membri scelti tra il personale dell'amministrazione di riferimento e nominati a livello regionale dal Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale e a livello provinciale dal Dirigente dell'Ambito Territoriale. Il nucleo è coordinato da un coordinatore. (art. 15)

I nuclei provinciali hanno il compito di ricevere i dati dalle Commissioni elettorali di Istituto, di elaborarli e di inviarli al nucleo elettorale regionale che a sua volta elabora e trasmette i dati alla Commissione elettorale centrale. (art. 19)

COME TECNICAMENTE SI ESERCITA IL DIRITTO DI VOTO.

LA VALIDITÀ DEL VOTO. LE PREFERENZE

L'elettore docente educatore ATA dirigente deve presentarsi con un documento di riconoscimento?

Sì, deve esibire un documento di riconoscimento. (art. 32)

Si può votare anche se non si esibisce il documento di riconoscimento?

Sì, ma in questo caso deve essere riconosciuto da uno dei componenti del seggio oppure deve essere riconosciuto da un altro elettore del seggio provvisto di documento, oppure, ancora, deve essere riconosciuto da un altro elettore sprovvisto di documento ma a sua volta riconosciuto da un componente del seggio. (art. 32)

Come si vota?

Il voto si esprime sulle schede predisposte dalla Commissione elettorale insediata presso ogni istituzione scolastica. Le schede (sulla base dei modelli trasmessi dal Ministero alle scuole) contengono le denominazioni delle liste presentate contrassegnate da specifico motto secondo l'ordine con cui le relative liste sono state presentate a livello nazionale. Il voto si esprime contrassegnando con una croce il numero romano che individua la lista prescelta nella scheda elettorale. (art. 33)

Quante preferenze si possono esprimere?

Il numero delle preferenze esprimibili varia a seconda del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente:

- per la componente personale docente scuola infanzia: 1 preferenza
- per la componente personale docente scuola primaria: 4 preferenze
- per la componente personale docente scuola primo grado: 4 preferenze
- per la componente personale docente scuola secondo grado: 3 preferenze
- per la componente personale dirigente scolastico: 2 preferenze
- per la componente personale ATA: 1 preferenza
- per la componente personale dirigente, docente e ATA per le scuole di lingua tedesca: 1 preferenza
- per la componente personale dirigente, docente e ATA per le scuole di lingua slovena: 1 preferenza
- per la componente personale dirigente, docente e ATA per le scuole della Valle d'Aosta: 1 preferenza

Non si possono votare candidati di liste diverse da quella scelta. (art. 33)

Come si esprimono le preferenze?

Indicando nell'apposito spazio affianco al motto identificativo della lista il cognome del candidato oppure il numero arabo assegnato al candidato nella rispettiva lista secondo gli elenchi pubblicati nel seggio. (art.33)

Più nel dettaglio: come si esprime il voto?

Se si vuole esprimere un voto solo alla lista si mette una croce sul numero romano che indica la lista. (art. 33)

Se si vogliono esprimere le preferenze, oltre a mettere la croce sul numero romano della lista, si scrive il cognome del candidato oppure il numero arabo assegnato al candidato nella lista prescelta. (art. 32)

Se si esprime solo la preferenza senza mettere la croce sulla lista il voto è valido solo per la preferenza oppure è valido anche per la lista?

Se si esprime solo la preferenza il voto è valido anche per la lista. (art. 33)

Se si esprime una preferenza per un nome che non appartiene alla lista il voto è annullato o è valido?

Se si scrive un nome che non appartiene alla lista prescelta il voto sarà valido solo per la lista. (art. 33)

Se si esprime un numero di preferenze superiore a quelle consentite il voto è annullato o è valido?

Il voto è valido per il numero consentito e viene cancellato l'ultima preferenza. Esempio: per le medie superiori si possono esprimere tre preferenze; se se ne esprimono quattro l'ultima viene ritenuta nulla dalla commissione. (art. 33)

Si può esprimere il voto tramite delega o per lettera?

No. Ci si deve recare al seggio di persona. (art. 32)

Un elettore in condizioni di disabilità tale per cui da solo non può esercitare il diritto di voto può votare per lettera o per delega? E se no come può votare?

Il voto anche per chi è in condizione di disabilità deve essere esercitato di persona. Può farsi accompagnare da una persona di sua fiducia e di sua scelta purché l'accompagnatore sia un elettore che vota nella stessa sede (non necessariamente nello stesso seggio). (art. 32)

RAPPRESENTANTI DI LISTA

Chi sono i rappresentanti di lista?

Sono docenti educatori ATA o dirigenti (appartenenti cioè alle componenti che votano) che possono assistere, a livello di istituto, sia alle operazioni di voto sia alle operazioni di scrutinio e, a livello provinciale, alle operazioni di scrutinio presso il nucleo elettorale provinciale e, a livello regionale, alle operazioni di scrutinio presso il nucleo regionale. Anche a livello nazionale si nominano rappresentanti di lista. (art. 29)

Il presentatore di lista può designare se stesso come rappresentante di lista?

Sì, il presentatore di lista può designare se stesso come rappresentante di lista. (art. 29 comma 2)

Come si diventa rappresentanti di lista?

Si diventa rappresentanti di lista dietro designazione da parte del presentatore di una lista. Il presentatore di ciascuna lista, componente per componente, invia tramite posta certificata al presidente della commissione elettorale centrale, ai coordinatori dei nuclei elettorali regionali e provinciali e ai presidenti delle commissioni elettorali di istituto i nominativi dei rappresentanti di lista. (art. 29)

Può essere designato un rappresentante per una componente diversa dalla componente di appartenenza?

Si può, ma alla condizione che le componenti abbiano lo stesso motto. Ad esempio per la Lista col motto "CGIL Valore scuola" è sufficiente un solo rappresentante per tutte le componenti a livello di scuola, di regione, di provincia, a livello centrale. (art. 29 comma 1)

Quanti rappresentanti di lista si possono nominare?

Se ne può nominare non più di uno per ogni commissione elettorale di istituto e per ogni nucleo elettorale regionale e provinciale. Oltre che uno per la commissione elettorale centrale. (art. 29)

Ma, essendo il presentatore di lista uno solo per componente (e per tutto il territorio nazionale, per tutte le regioni, per tutte le regioni province e per ogni singola scuola), può delegare il compito di far designare i rappresentanti ad altre persone?

Sì, il presentatore di lista può delegare ad altri la designazione.

Può un delegato del rappresentante di lista delegare a sua volta?

No. Per regola generale il potere delegato non è delegabile.

Come si designano i rappresentanti di lista?

Si comunicano da parte dei presentatori di lista o dal suo delegato i nominativi, da inviare esclusivamente ai recapiti ufficiali della scuola (pt elettronica, fax), dell'USR o dell'AT, precisando nella comunicazione che i rappresentanti di lista appartengono alla componente elettiva di riferimento. Nel caso in cui il rappresentante rappresenti una lista con un unico motto egli può essere designato per tutte le componenti, nonostante appartenga, come è ovvio, ad una sola di esse, in ogni caso sempre precisando a quale componente elettiva egli appartiene. (art. 29)

Cosa deve fare in più il delegato dal presentatore di lista nel momento in cui designa i rappresentanti di lista?

Nel comunicare i nominativi egli deve allegare l'atto di delega ricevuto dal presentatore di ciascuna lista. (art. 29)

Può un presentatore di lista delegare l'organizzazione sindacale a comunicare i nominativi dei rappresentanti di lista?

Sì, ciascun presentatore di ciascuna lista può delegare l'organizzazione sindacale a comunicare i nominativi dei rappresentanti di lista ai presidenti delle commissioni elettorali di scuola, ai nuclei elettorali provinciali e regionali e alla commissione centrale. (faq dell'11 marzo 2024 punto 5)

LA PROPAGANDA ELETTORALE, CHI LA PUÒ FARE, COME SI SVOLGE

Chi può effettuare l'illustrazione dei programmi delle liste e fare propaganda elettorale anche chiedendo assemblee e riunioni da tenere nelle scuole?

Possono illustrare i programmi e chiedere assemblee e riunioni soltanto:

- i presentatori di lista
- i candidati
- le organizzazioni sindacali (anche quelle non rappresentative ma che presentano le liste)
- le associazioni professionali (CIDI AIMC ecc.)

(art. 30 commi 1, 7)

Si possono fare assemblee su base territoriale e rivolte a più scuole?

Sì, si possono chiedere assemblee su base territoriale e rivolte a più scuole. (art. 30)

Da quando e fino a quando si possono tenere le assemblee per la presentazione dei candidati e dei programmi?

Le assemblee si possono svolgere dal 7 aprile 2024 al 5 maggio 2024. (art. 30 e faq dell'11 marzo 2024)

In cosa consiste la propaganda elettorale? Che cosa si può fare?

Si possono distribuire volantini o altro materiale nei locali della scuola, si può affiggere materiale di propaganda negli appositi spazi messi a disposizione dalla scuola (quindi la scuola deve allestire questi spazi che sono appositi per le elezioni), si possono tenere riunioni e assemblee nella scuola. (art. 30)

Chi può partecipare alle assemblee e riunioni della propaganda elettorale?

Può partecipare alle riunioni e assemblee il corpo elettorale della scuola (docenti ATA educatori dirigenti) in cui si svolge l'incontro (ma naturalmente anche quel corpo elettorale delle altre scuole se l'incontro è stato convocato su base territoriale), i presentatori, i rappresentanti di lista, i candidati, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni delle categorie chiamate al voto. (art. 30)

Le assemblee si possono fare solo al di fuori dell'orario di servizio e di lezione?

Le assemblee e le riunioni si possono fare solo al di fuori dell'orario di servizio e di lezione. Poiché la campagna elettorale impegna candidati e presentatori di lista per evitare disagi organizzativi per le scuole le riunioni si fanno fuori dell'orario di lezione e di servizio. (art. 30 comma 10)

I candidati e i presentatori possono tenere assemblee per presentare liste e programmi solo al di fuori del loro orario di servizio e di lezione?

Le assemblee e le riunioni di presentazione delle liste e dei programmi si possono fare solo al di fuori dell'orario di servizio e di lezione dei candidati e dei presentatori di lista per i motivi già illustrati nella risposta alla precedente domanda. (art. 30 comma 10)

Si possono fare delle assemblee nelle ultime due ore di lezione o servizio?

Sì, sono consentite riunioni e assemblee nelle ultime due ore di lezione e di servizio. Esse si aggiungono alle 10 previste dal CCNL. Ciò vuol dire che il lavoratore ha facoltà di partecipare alle assemblee indette per le elezioni del CSPI in orario di servizio e di lezione anche se ha esaurito il monte di dieci ore annuali per le assemblee sindacali. (art. 30)

Possono anche le liste che non fanno capo ai sindacati o che appartengono ai sindacati non rappresentativi indire assemblee e riunione nelle ultime ore di lezione?

Poiché queste ore sono concesse dalla OM esclusivamente per le elezioni e non sono appartenenti a quelle contrattuali, tutte le liste da chiunque presentate, hanno diritto di svolgere assemblee nelle ultime due ore di lezione.

Ogni lista ha diritto di fare riunioni?

Sì, ogni lista ha diritto di svolgere delle riunioni o assemblee. (art. 30)

Quante riunioni/assemblee una lista può svolgere in una scuola?

Una lista può svolgere una sola riunione per scuola, plesso, sezione associata sia che sia tenuta nelle ore di servizio e di lezione sia che sia tenuta al di fuori dell'orario di servizio e di lezione. (art. 30)

Come si fa la domanda di assemblea?

Si può fare anche oralmente (art. 30) ma si consiglia di inoltrare le richieste per iscritto.

Cosa deve fare il Dirigente Scolastico (DS) che riceve la richiesta di assemblea?

Autorizzare le riunioni stabilendo di volta in volta, secondo le richieste, il diario delle riunioni tenendo conto dell'ordine di richiesta di ogni singola lista e tenendo conto, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Ciò vuol dire che le riunioni devono essere autorizzate e che il DS può, sulla base delle richieste ricevute, anche proporre date differenti. Il DS inoltre annota su un apposito registro le richieste di assemblea e dà comunicazione dell'autorizzazione al richiedente. (art. 30)

Sono previste per le assemblee ore aggiuntive rispetto alle 10 annuali contrattuali?

Sì. Chi ha esaurito le proprie dieci ore può partecipare ad altre due ore di assemblea in orario di servizio o lezione.

RIPOSI COMPENSATIVI PER CHI È IMPEGNATO NELLE OPERAZIONI ELETTORALI

Chi ha fatto parte della commissione elettorale di Istituto ha diritto al riposo compensativo?

Sì. Il componente della commissione ha diritto al riposo compensativo. (art. 17) Naturalmente ha diritto al riposo compensativo anche il componente del secondo seggio che non coincide con la commissione elettorale.

Chi ha ricoperto l'incarico di rappresentante di lista ha diritto al riposo compensativo?

Sì, ha diritto al riposo compensativo. (art. 29)

Chi ha fatto parte dei nuclei elettorali provinciali e regionali ha diritto al riposo compensativo?

Sì, ha diritto al riposo compensativo. (art.19)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Ordinanza ministeriale 234 del 5 dicembre 2023 - Indizione elezioni CSPI, 7 maggio

[LINK](#)

Circolare Ministeriale 3210 del 22 gennaio 2024 - Elezioni CSPI 7 maggio, trasmissione OM 234/23 e indicazioni operative

[LINK](#)

Nota 8483 del 29 febbraio 2024 - Elezioni CSPI 7 maggio, indicazioni operative

[LINK](#)

FAQ

[LINK](#)